



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 9 MAGGIO 2008

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2008 - N. 14	(5.3.3)	
Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)		14
REGOLAMENTO REGIONALE 6 MAGGIO 2008 - N. 3	(4.3.0)	
Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica)		18
REGOLAMENTO REGIONALE 6 MAGGIO 2008 - N. 4	(4.6.4)	
Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)		21

Anno XXXVIII - N. 95 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

Legge regionale 6 maggio 2008 - n. 14
Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)

(5.3.3)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9
(Nuova disciplina del Servizio Volontario
di vigilanza ecologica))

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio Volontario di vigilanza ecologica) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, le parole «*legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato)*» sono sostituite dalle parole «*legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)*»;
- b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole «*emana direttive*» sono aggiunte le parole «*per definire i requisiti fisici delle GEV e*»;
- c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, le parole «*alle province*» sono sostituite dalle parole «*agli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3*»;
- d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, le parole «*dalle province e dagli enti gestori dei parchi regionali*» sono sostituite dalle parole «*dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3*»;
- e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 «2. *Le Province:*
 a) *esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all'articolo 10;*
 b) *organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera c).*»;
- f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalle seguenti:
 «*b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;*
 c) *alle province, nel rimanente territorio.*»;
- g) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 «1. *Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3:*
 a) *organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);*
 b) *conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 11 e consegnano loro i tesserini personali ed i distintivi rilasciati dalla Regione;*
 c) *designano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;*
 d) *approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione; la relazione deve contenere in particolare sezioni riguardanti:*
 1) *i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca degli incarichi con le relative motivazioni;*

- 2) *i nominativi delle guardie ecologiche trasferite in altro ente o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati, con i relativi decreti;*
 3) *l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche in servizio;*
 4) *l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche onorarie;*
 5) *il rapporto sulle attività svolte dalla vigilanza volontaria nella Rete ecologica Natura 2000 interessata dal territorio di competenza;*
 e) *assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.*»;
- h) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 è così sostituita:
 «*f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;*»;
- i) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 è così sostituita:
 «*g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;*»;
- j) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è così sostituita:
 «*c) due esperti in discipline giuridiche, di cui un membro effettivo e uno supplente;*»;
- k) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è così sostituita:
 «*e) quattro funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal dirigente della struttura stessa;*»;
- l) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
- m) al comma 1 dell'articolo 7 le parole «*La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore e su proposta dello stesso*» sono sostituite dalle parole «*L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3,*»;
- n) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, è sostituita dalla seguente:
 «*a) assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;*»;
- o) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è così sostituita:
 «*d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;*»;
- p) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
 «1. *L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, deve segnalare al Prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabile al comportamento delle guardie ecologiche volontarie. Per la sospensione e la revoca dell'incarico di cui all'articolo 7 è competente l'ente organizzatore.*»;
- q) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10, le parole «*all'articolo 41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)*» sono sostituite dalle parole: «*all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*»;
- r) il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
 «5. *Le attività di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione.*»;
- s) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 «1. *Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il*

servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza la nomina a guardia ecologica onoraria.»;

- t) il comma 2 dell'articolo 11 è abrogato;
u) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*«Art. 12
(Finanziamenti)*

1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono ammessi al contributo regionale entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese connesse con le attività programmate, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.

3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, e stabilisce la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a:

- a) corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;
b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
c) acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 maggio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/586 del 22 aprile 2008)

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»

Art. 1

(Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.

2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

- a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:

- a) è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 3;
b) è iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale del volontariato ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
c) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Art. 3

(Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. La Regione:

- a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
b) emana direttive per definire i requisiti fisici delle GEV e per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;
c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all'articolo 5;
d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
e) rilascia agli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3 i tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;

- f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- g) assegna, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3.

2. Le Province:

- a) esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all'articolo 10;
- b) organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera c).

3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:

- a) agli enti gestori dei parchi regionali, alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;
- b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;
- c) alle province, nel rimanente territorio.

4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.

Art. 4 (Compiti degli enti organizzatori)

1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3:

- a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 11 e consegnano loro i tesserini personali ed i distintivi rilasciati dalla Regione;
- c) designano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- d) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione; la relazione deve contenere in particolare sezioni riguardanti:
- 1) i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca degli incarichi con le relative motivazioni;
 - 2) i nominativi delle guardie ecologiche trasferite in altro ente o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati, con i relativi decreti;
 - 3) l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche in servizio;
 - 4) l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche onorarie;
 - 5) il rapporto sulle attività svolte dalla vigilanza volontaria nella Rete ecologica Natura 2000 interessata dal territorio di competenza;
- e) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, formando ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;

- b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemplando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;
- g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicita, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

4. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

Art. 5 (Esami)

1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;
- b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;
- c) due esperti in discipline giuridiche, di cui un membro effettivo e uno supplente;
- d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;
- e) quattro funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal dirigente della struttura stessa;
- f) due funzionari del Corpo forestale regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal direttore generale competente.

2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.

4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale).

Art. 6 (Nomina a guardia giurata)

1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica

presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. ...

Art. 7

(Incarico di guardia ecologica volontaria)

1. L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previe intese con gli enti stessi.

2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

3. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 8

(Doveri delle guardie ecologiche volontarie)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

- assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;
- qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
- usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Art. 9

(Sospensione e revoca dell'incarico)

1. L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, deve segnalare al Prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabile al comportamento delle guardie ecologiche volontarie. Per la sospensione e la revoca dell'incarico di cui all'articolo 7 è competente l'ente organizzatore.

2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.

4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Art. 10

(Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l'ARPA)

1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana):

- nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio;
- nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;
- nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.

2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all'articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»):

- nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica);
- nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse idriche.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:

- la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;
- l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.

5. Le attività di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione.

6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la Giunta regionale:

- definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi;
- promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.

7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 35, comma 5 della legge regionale 4/2003; le modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi integrativi sono definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3 della legge regionale 4/2003.

Art. 11
(Guardie ecologiche onorarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza la nomina a guardia ecologica onoraria.

2. ...

3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente di appartenenza per collaborare in attività di:

- a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

(BUR2008022)

(4.3.0)

Regolamento regionale 6 maggio 2008 - n. 3
Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7
(Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7
(Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione))

1. Al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante è iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.»;
- b) l'articolo 3 è così modificato:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che sono tenuti a pagare un contributo.»;
 - 2) il comma 4 è abrogato;
 - 3) al comma 5 la parola «personale» è sostituita dalla parola «individuale»;
- c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Convocazione degli elettori)

1. Il presidente del consorzio di bonifica entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni in uno o più giorni consecutivi compresi fra il 15 novembre e il 15 dicembre.

2. Entro i quindici giorni successivi alla deliberazione di cui al comma 1, il consorzio comunica agli elettori le date di svolgimento delle votazioni e l'estratto per il procedimento per la formazione delle liste di cui all'articolo 9. Della convocazione è data ampia notizia con ogni mezzo idoneo.

3. Il consorzio di bonifica, ad integrazione della comunicazione di cui al comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante le date di svolgimento delle elezioni, le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali. Con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, non oltre quindici giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, viene data ulteriore notizia circa le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgeranno le operazioni di voto. Sarà a cura del consorzio di bonifica la garanzia della sicurezza dell'intero procedimento elettorale.»;

- d) l'articolo 5 è così modificato:
 - 1) al comma 1 la parola «presidente» è sostituita con la parola «direttore»;
 - 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere presentata per iscritto al consorzio entro il termine perentorio di sette giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso, contestualmente all'adozione della deliberazione di fissazione della data di convocazione degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1.»;

- 3) al comma 3 dopo le parole «risultanze dell'elenco» sono inserite le seguenti: «e alle richieste di rettifica di cui al comma 2»;
- e) al comma 1 dell'articolo 6 la parola «un» è sostituita dalla parola «il»;
- f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Deleghe)

1. Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del delegante. La delega e la copia fotostatica del documento sono consegnate al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Ciascun soggetto può esercitare non più di due deleghe.

3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del consorzio.

4. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto nelle forme dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 7/2003.

6. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.»;

- g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Modalità di votazione)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori di cui all'articolo 2, comma 1, sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza pari a un terzo dei consiglieri da eleggere.

2. Gli elettori sono ordinati in unico elenco per valore crescente di contributo.

3. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al contributo che, sommato ai contributi degli utenti che li precedono nell'elenco, raggiunge un terzo della contribuzione totale.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima fascia, tenuti ad un contributo inferiore al contributo che, sommato ai contributi degli utenti che li precedono nell'elenco, raggiunge due terzi della contribuzione totale.

5. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non appartengono alle prime due.

6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale

delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall'articolo 5, comma 1.

7. Se previsto dallo statuto consortile l'elezione si può articolare in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto, secondo criteri di rappresentanza delle zone.

8. Nei casi in cui l'elezione è articolata in più collegi le fasce e le modalità di voto sono le seguenti:

- a) per i collegi che esprimono fino a sei rappresentanti i consorziati sono suddivisi in due fasce elettorali ognuna delle quali esprime la metà dei consiglieri da eleggere; a tal fine i consorziati sono elencati in ordine crescente per contribuzione iscritta a ruolo; alla prima fascia appartengono i consorziati che pagano un contributo inferiore a quello corrisposto dalla ditta il cui ruolo sommato a quello delle ditte che la precedono nell'elenco raggiunge la metà della contribuzione totale; alla seconda fascia appartengono per esclusione i contribuenti non appartenenti alla prima fascia;
- b) per i collegi che esprimono fino a quattro rappresentanti i consorziati sono riuniti in un'unica fascia.»;

- h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Candidature)

1. Entro le ore dodici del 30 settembre un numero di consorziati che rappresenti almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia presentano al consorzio le liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia di riferimento; saranno comunque sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia. Il numero dei consiglieri da eleggere per singola fascia è determinato con provvedimento del direttore in sede di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno doppio al numero dei consiglieri da eleggere.

3. Le firme dei candidati e dei presentatori sono corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.

4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi in bianco e nero.

5. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

6. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

7. Non possono essere candidati, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.»;

- i) al comma 1 dell'articolo 11:

1) il periodo «I seggi elettorali sono istituiti in un numero massimo di sei, facendo riferimento ad una superficie comprensoriale che rappresenti non più di ventimila ettari di superficie.» è sostituito dal seguente: «I consorzi con proprie norme integrative possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il più agevole possibile le operazioni di voto da parte degli aventi diritto, in funzione dell'estensione territoriale, numero di aventi diritto ed altre particolari situazioni.»;

2) le parole «in uno dei comuni» sono sostituite dalle parole «nei comuni»;

- j) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i can-

didati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa alla propria fascia. Gli elettori possono esprimere il voto ai singoli candidati anche appartenenti a liste diverse per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere. Le schede elettorali dovranno riportare il numero massimo di voti che si possono esprimere per singola fascia.»;

k) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«2. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti tra gli eletti prevale il consorzio gravato da maggiore contribuzione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 7/2003.»;

l) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i membri designati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.»;

m) l'articolo 22 è abrogato;

n) dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 23 bis
(Distretti elettorali)

1. I consorzi di bonifica nel rispetto delle norme regionali, del loro statuto e delle linee del presente regolamento, possono adottare regolamenti elettorali consortili che prevedano la suddivisione del comprensorio in più distretti elettorali.»

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 6 maggio 2008

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/610 del 22 aprile 2008)

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14 e 19 del r.r. 16 novembre 2004, n. 7 «Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione)»

**Art. 2
(Elettori)**

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 7/2003, sono elettori tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 7/2003, i titolari di diritti reali, nonché i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione. Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante è iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.

**Art. 3
(Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi)**

1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che sono tenuti a pagare un contributo.

2. I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli immobili di cui sono personalmente proprietari.

3. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 1 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio.

4. ...

5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo individuale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

6. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorzio è soggetto a maggior contribuzione.

**Art. 5
(Elenco degli elettori)**

1. L'elenco degli elettori è formato sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni, comprendendo i contributi riscossi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 7/2003 ed è approvato dal direttore del consorzio.

2. L'elenco è depositato presso la sede del consorzio, almeno centoventi giorni prima delle elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati con affissione di manifesti murali. La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere presentata per iscritto al consorzio entro il termine perentorio di sette giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso, contestualmente all'adozione della deliberazione di fissazione della data di convocazione degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Il consiglio di amministrazione decide in merito ai reclami proposti dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2; il consiglio di amministrazione comunica la propria decisione ai soggetti interessati.

4. Contro il provvedimento del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi del-

l'articolo 18 della l.r. 7/2003, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Art. 6
(Diritto di voto)

1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto all'interno della propria fascia di contribuzione nel seggio in cui è iscritto.

Art. 11
(Seggi elettorali)

1. Al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi diritto al voto, con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nel giorno fissato per le elezioni. I consorzi con proprie norme integrative possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il più agevole possibile le operazioni di voto da parte degli aventi diritto, in funzione dell'estensione territoriale, numero di aventi diritto ed altre particolari situazioni. I seggi sono ubicati nei comuni ricompresi nella superficie comprensoriale.

2. Il consiglio di amministrazione determina la composizione dei seggi e provvede alla nomina dei loro componenti, detta altresì disposizioni integrative del presente regolamento per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi.

Art. 12
(Espressione del voto)

1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa alla propria fascia. Gli elettori possono esprimere il voto ai singoli candidati anche appartenenti a liste diverse per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere. Le schede elettorali dovranno riportare il numero massimo di voti che si possono esprimere per singola fascia.

Art. 14
(Proclamazione degli eletti)

1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti il presidente del seggio elettorale proclama i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati e li comunica all'ufficio elettorale consortile, all'uopo costituito presso ogni consorzio, e riconsegna il materiale elettorale.

2. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti tra gli eletti prevale il consorzio gravato da maggiore contribuzione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 7/2003.

Art. 19
(Convocazione del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente)

1. Per l'elezione del presidente il consiglio di amministrazione è convocato, entro il 15 gennaio, dal presidente in carica ed è presieduto dal consigliere più anziano di età.

2. Per l'elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i membri designati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Sono eleggibili a presidente del consiglio di amministrazione i suoi componenti eletti e non i suoi rappresentanti designati.

(BUR2008023)

Regolamento regionale 6 maggio 2008 - n. 4
Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

(4.6.4)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo), disciplina le modalità di esercizio dell'attività agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e delle relative strutture agrituristiche, le modalità per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attività.

Art. 2
(Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) attività agrituristiche, le attività definite dalla l.r. 10/2007 ed esercitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge;
- b) elenco, l'elenco degli operatori agrituristiche istituito presso la provincia;
- c) dichiarazione di avvio di attività (DAA), la dichiarazione, funzionale all'avvio dell'attività, da presentare al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2007;
- d) attività agricola, le attività agricole definite dal punto 2, dell'allegato A, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) e dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), svolte da soggetti iscritti al registro imprese, sezione speciale imprenditori agricoli;
- e) attività di pesca, le attività definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
- f) territorio svantaggiato, i territori classificati ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- g) territorio montano, i territori classificati ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane);
- h) addetti ad attività agrituristica, i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 228/2001 e dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2007;
- i) pasti al giorno, il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di una giornata;
- j) zona, quella definita dall'ambito provinciale e dalle province contigue;
- k) somministrazione pasti, la fornitura di cibi cucinati in un locale idoneo e appositamente attrezzato;
- l) degustazione, qualsiasi fornitura di alimenti destinati ad essere consumati sul posto, che non ricada nell'ipotesi di cui alla lettera k).

Art. 3**(Caratteristiche delle aziende agrituristiche)**

1. L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti.
2. La tipologia agrituristica si riferisce al tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica:
 - a) agriturismo in forma familiare;
 - b) agriturismo in forma aziendale.
3. La tipologia agriturismo in forma familiare può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;
 - b) ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper;
 - c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali compreso l'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. È consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'articolo 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno;
 - d) organizzazione delle attività di cui al comma 5.
4. La tipologia agriturismo in forma aziendale può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
 - b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di centosessanta pasti al giorno. È consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'articolo 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di centosessanta pasti al giorno;
 - c) organizzazione delle attività di cui al comma 5.
5. I servizi offerti consistono nel complesso delle attività agrituristiche svolte dall'azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata. Sono attività agrituristiche, oltre all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande:
 - a) la degustazione in azienda di prodotti tipici ed enogastronomici locali anche attraverso:
 - 1) organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, prodotti tipici e spuntini;
 - 2) corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale;
 - 3) corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali;
 - 4) presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;
 - b) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, seminari, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali:
 - 1) presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteca o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali;
 - 2) organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale;
 - 3) organizzazione ed ospitalità di attività seminari;
 - 4) ospitalità di iniziative ricreative o celebrative utilizzando gli spazi aziendali;
 - 5) ospitalità di iniziative che abbiano luogo sul reticolo idrico e navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati;
 - c) lo svolgimento di attività sportive o escursionistiche e ricreative, quali:
 - 1) possibilità di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti o attrezzature dell'operatore agrituristico, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;
 - 2) organizzazione di pratiche sportive, intrattenimenti ed attività di animazione per il tempo libero finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;
 - 3) possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa, percorsi escursionistici nelle loro diverse forme;
 - 4) possibilità di predisporre aviosuperfici in conformità alla normativa vigente;
 - d) lo svolgimento di attività di pesca-turismo ai sensi dell'articolo 16 bis, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia), nonché le attività connesse così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. 226/2001; nei fiumi e nei laghi è ammesso la pesca-turismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati, compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati;
 - e) lo svolgimento di attività di ittiturismo, che consiste nell'offerta di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande, secondo i seguenti criteri:
 - 1) utilizzo di fabbricati: l'attività può essere esercitata nell'abitazione dell'imprenditore o in qualsiasi fabbricato nella disponibilità dell'impresa ittica, purché situato ad una distanza non superiore a un chilometro dal corpo idrico in cui viene esercitata l'attività di pesca professionale;
 - 2) prevalenza del tempo di lavoro: ai fini della prevalenza del tempo di lavoro, l'attività di pesca professionale viene quantificata secondo i parametri del decreto di cui all'articolo 5, comma 4;
 - 3) apporto di materie prime: ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 della l.r. 10/2007, sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attività di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali, valgono gli stessi criteri definiti per le altre aziende agrituristiche;
 - f) l'organizzazione di attività di ippoturismo, quali:
 - 1) attività ippoturistica: possibilità di ospitare e mantenere equidi non di proprietà e di utilizzare equidi presenti in azienda per passeggiate o attività di turismo, organizzate da soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2007 ed in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano e qualificano a svolgere tale attività attraverso l'utilizzazione di equidi;
 - 2) attività di ippoterapia: si intende la collaborazione con l'addetto alle terapie, da effettuarsi sulla base di una collaborazione con enti ed organismi competenti e accreditati; tale attività può essere svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2007, in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano allo svolgimento di tale attività con l'impiego di equidi;
 - g) attività agri-turistico-venatoria, che si caratterizza per la possibilità di utilizzare selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio così come previsto dalle normative vigenti;
 - h) attività finalizzata all'ospitalità, utilizzo e addestramento

di cani, fino ad un numero massimo di venti, per la valorizzazione del rapporto uomo-animale nell'ambito rurale;

- i) attività didattiche, quali:
- 1) realizzazione di corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti e tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, compresi enti ed associazioni;
 - 2) valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'educazione ambientale ed alimentare, della conoscenza della campagna, della memoria del mondo rurale e della maestria degli agricoltori;
 - 3) fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi didattici rivolti alle giovani generazioni, mirati alla riscoperta della realtà agricola e del corretto rapporto uomo-animale;
 - 4) fattoria didattica accreditata e riconosciuta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 7/10598 (Approvazione dello schema della Carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle Fattorie Didattiche. P.R.S. 3.4.3. Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri);
 - 5) fattoria sociale, che concerne l'organizzazione di attività mirate a fini formativi e riabilitativi, favorendo il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale;
- j) organizzazione di attività mirate alla cura e alla salute del corpo, utilizzando prodotti fitoterapici di propria produzione. Per lo svolgimento di questa attività gli operatori devono essere in possesso di idonei attestati di qualifica.

6. Nella definizione di cui al comma 5, lettera e), non rientrano le attività di allevamento di pesci o di altri organismi acquatici che sono definite agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. L'attività agrituristica associata a tali allevamenti rientra nella definizione di agriturismo, ivi comprese le eventuali attività ricreative connesse.

Art. 4

(Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche)

1. Al fine di identificare il livello qualificativo conseguito dall'azienda è adottato il logo del quadrifoglio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 5/64511 (L.r. n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». Art. 9 - Istituzione del marchio di riconoscimento delle aziende agrituristiche lombarde), che viene riportato nel marchio di riconoscimento.

2. Al marchio di riconoscimento dell'azienda agrituristica sono associati appositi simboli rappresentanti la tipologia ed i servizi offerti e la classificazione ottenuta dell'azienda medesima.

3. Le strutture agrituristiche sono classificate con un numero di quadrifogli da uno a tre. Il possesso dei requisiti obbligatori consente il livello di classificazione minimo. I parametri da utilizzare per definire il livello qualitativo delle aziende sono definiti con provvedimento della Giunta regionale con riferimento ai seguenti elementi e con riguardo alle differenti condizioni del territorio montano:

- a) accessibilità;
- b) aspetto coerente del contesto locale;
- c) aree comuni;
- d) locali per prima colazione e ristorazione;
- e) appartamenti/bagni;
- f) offerta gastronomica;
- g) offerta dei prodotti agroalimentari;
- h) sensibilizzazione ambientale.

4. I requisiti della struttura agrituristica e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile.

Art. 5

(Procedure per il rilascio del certificato di connessione)

1. La richiesta del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda alla provincia dove ha sede l'immobile finalizzato all'attività agrituristica.

2. La richiesta, il cui schema è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, contiene:

- a) la specificazione della tipologia e dei servizi agrituristiche offerti, che devono rientrare tra quelle previste dalla legge e dal regolamento;
- b) la dimostrazione analitica che il volume di lavoro agricolo è prevalente rispetto a quello agrituristico, sulla base dei parametri contenuti nel decreto di cui al comma 4 della capacità massima agrituristica richiesta. I dati relativi all'attività agricola ricavati dalla relazione tecnica di cui al comma 4 devono corrispondere a quanto contenuto nel fascicolo aziendale registrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale;
- c) la specificazione delle produzioni agroalimentari che l'azienda può destinare all'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione;
- d) la specificazione dei fabbricati nella disponibilità dell'azienda che si intendono destinare all'attività agrituristica, compresa l'eventuale abitazione dell'imprenditore, con l'identificazione catastale dei fabbricati, la loro destinazione urbanistica, ed una rappresentazione grafica degli stessi;
- e) una breve relazione descrittiva dell'attività programmata.

3. Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di esito negativo, il diniego deve essere motivato. Sono oggetto di valutazione, ai fini del rilascio del certificato di connessione:

- a) l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione funzionale tra attività agricola ed agrituristica;
- b) la capacità agrituristica massima che l'azienda può esercitare, perché l'attività agricola rimanga prevalente in base al parametro del tempo di lavoro;
- c) l'effettiva potenzialità produttiva di materie prime agroalimentari per esercitare l'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione, nel caso in cui queste vengano praticate;
- d) la disponibilità di idonei fabbricati per l'esercizio dell'attività agrituristica richiesta.

4. I valori medi di impiego di manodopera e lo schema di relazione tecnica di cui al comma 2, lettera b), sono approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

5. Il certificato indica in maniera esplicita la tipologia di servizi ammessi, la capacità ricettiva massima consentita e l'identificazione degli immobili in cui l'attività può essere esercitata.

6. Il certificato perde validità nel caso in cui l'attività agrituristica non venga effettivamente avviata entro tre anni dal rilascio.

7. La provincia ogni tre anni dalla data del rilascio del certificato di connessione, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su segnalazione della Regione, verifica la sussistenza, per ciascuna azienda agrituristica certificata, del rapporto di connessione. L'esito della verifica è inviato all'interessato, al sindaco del comune competente e alla Giunta regionale.

8. La provincia tiene un elenco dei certificati rilasciati, anche utilizzando il Sistema Informativo dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo, messo a disposizione dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Modalità per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristiche)

1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche può essere presentata da chiunque abbia i seguenti requisiti:

- a) possesso del certificato di abilitazione, rilasciato secondo le modalità previste dall'articolo 7;
- b) posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, già in possesso di un certificato di connessione di cui all'articolo 5, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) età non inferiore a 18 anni.

2. I soggetti titolari, contitolari o coadiuvanti di aziende agrituristiche già in attività alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2007 sono esonerati dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e la loro iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio.

3. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore agrituristico.

4. La domanda di iscrizione è presentata alla provincia nel cui territorio si intende svolgere l'attività agrituristica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la provincia competente provvede a registrare d'ufficio la qualifica di operatore agrituristico nel fascicolo aziendale del richiedente.

5. L'iscrizione nell'elenco è personale.
6. L'iscrizione nell'elenco viene cancellata nei seguenti casi:
 - a) per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato;
 - b) per cessazione dell'attività;
 - c) per mancata attivazione dell'attività agrituristica entro tre anni dall'iscrizione;
 - d) per morte dell'interessato.

7. L'iscrizione nell'elenco permane nel caso in cui la persona abilitata trasferisca la propria attività in un'azienda diversa.

8. Gli imprenditori agrituristici accreditati al circuito delle fattorie didattiche ai sensi della d.g.r. 7/10598/2002 sono esentati dal requisito di cui al comma 1, lettera a), e sono iscritti d'ufficio nell'elenco degli operatori agrituristici.

Art. 7

(Modalità per il conseguimento del certificato di abilitazione)

1. La Regione istituisce o riconosce i corsi di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica organizzati da province, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristici, enti locali, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle foreste (ERSAF), camere di commercio lombarde, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

2. Il certificato di abilitazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il riconoscimento, l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale abilitante.

4. Il certificato di abilitazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Lombardia ha validità sull'intero territorio regionale. Eventuali abilitazioni rilasciate da altre regioni possono essere riconosciute dalla provincia solo se conseguite a seguito di un corso di formazione e preparazione.

Art. 8

(Uso della denominazione agriturismo e del marchio regionale agrituristico)

1. È riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica l'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.

2. L'azienda agrituristica deve apporre al proprio ingresso l'apposito marchio di riconoscimento unitamente alle targhe segnaletiche e tabelle identificative, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 1995, n. 5/69319 (L.r. n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». Art. 9 - Approvazione dei prototipi di segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche), unito alla denominazione aziendale utilizzata per identificare l'attività, preceduta dal termine agriturismo, specificando se in forma familiare o aziendale, nonché l'indicazione, mediante opportuna simbologia grafica, dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande.

3. La denominazione agriturismo deve essere esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni della l.r. 10/2007 e del regolamento deve essere oggetto di segnalazione autonoma.

Art. 9

(Obblighi dell'operatore agrituristico)

1. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la dichiarazione di avvio attività e le tariffe praticate, nonché la composizione e la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande.

2. È fatto obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda, in caso di loro pernottamento.

Art. 10

(Criteri per la somministrazione di pasti e bevande)

1. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'articolo 8 della l.r. 10/2007, è soddisfatto in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi, su base annuale, e trova riscontro nella contabilità aziendale. Nel caso di prodotti di produzione propria, il valore d'acquisto è quello derivante dall'autofatturazione, secondo la normativa fiscale vigente.

2. È facoltà delle province, in relazione alla peculiarità territoriale e dei prodotti, modificare e adottare forme idonee di parametrizzazione, sulla base di tabelle o di sistemi informatici, che consentano di collegare le produzioni agricole e zootecniche primarie alle quantità di materie prime alimentari da destinarsi alla preparazione di pasti o alla degustazione.

3. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2007, rientrano anche i prodotti conferiti dai soci se prodotti nelle proprie aziende.

4. Rientrano tra i prodotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2007:

- a) i prodotti acquistati direttamente da altre aziende agricole situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe;
- b) i prodotti acquistati direttamente da cooperative di trasformazione e loro consorzi, considerate imprenditori agricoli ai sensi del d.lgs. 228/2001, situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe;
- c) i prodotti della pesca acquistati direttamente da pescatori professionisti della stessa provincia o delle province limitrofe;
- d) i prodotti acquistati direttamente da artigiani alimentari della stessa provincia o delle province limitrofe;
- e) i prodotti tipici (intendendo come tali quelli a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali) acquistati direttamente da altre aziende agricole o artigianali di trasformazione, dell'intero territorio della Regione Lombardia.

5. I clienti consumatori devono avere la possibilità di conosce-

re in maniera facile ed immediata la provenienza dei prodotti offerti, attraverso l'indicazione di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 10/2007 che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) l'esposizione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo, purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;
- b) per ogni prodotto deve essere fornita esatta identificazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e indirizzo;
- c) in caso determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi, o in particolari quantità, o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente;
- d) l'informazione può essere aggiornata ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile, purché in ogni momento corrisponda alla reale disponibilità di prodotti offerti al pubblico.

6. Il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di un giorno è quello riportato sul certificato di cui all'articolo 5. Tale limite può essere derogato per un massimo di quindici giorni o quindici eventi programmati, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo per l'utilizzo dei prodotti; le giornate e gli eventi sono programmati e comunicati al comune.

7. Per le aziende agrituristiche ubicate nelle aree classificate montane ai sensi della l.r. 6/2002, soggette a stagionalità non superiore a sei mesi, è ammesso cumulare la potenzialità di ristorazione giornaliera nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il limite dei centosessanta pasti al giorno.

8. Gli obblighi relativi all'apporto prevalente di materie prime proprie o locali non si applicano alle aziende agrituristiche che forniscono la sola prima colazione associata al solo pernottamento.

Art. 11

(Adempimenti in materia di sicurezza alimentare)

1. L'operatore agrituristico garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare nello svolgimento delle attività di produzione, preparazione, somministrazione e degustazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'operatore agrituristico adotta procedure e sistemi adeguati, basati sui principi del sistema HACCP, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare.

3. La Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni di categoria, può approvare manuali di corretta prassi igienica.

Art. 12

(Locali da utilizzare per l'attività agrituristica)

1. Per le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 10/2007, i regolamenti comunali edilizi e di igiene possono prevedere un'altezza minima/media dei locali per l'ospitalità e per i servizi igienici non inferiore a 2,40 metri. Tali regolamenti possono, altresì, prevedere una deroga per quanto attiene all'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincolo di non modificabilità delle aperture esterne o per gli immobili ubicati in montagna, i comuni possono prevedere ulteriori deroghe che garantiscono, in relazione al numero degli ospiti, idonee condizioni igienico-sanitarie ed aeroilluminanti.

3. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche deve essere assicurata anche con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

4. Le strutture ricettive devono possedere i requisiti minimi

igienico-edilizi previsti dalle leggi statali e regionali e dal regolamento comunale di igiene ed edilizio in vigore con riferimento alle tipologie ricettive di cui ai commi 5, 6, 7, e 8.

5. Le strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli alberghi.

6. Le strutture ricettive con camere devono essere in possesso dei requisiti previsti per le camere da letto degli alberghi. Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, deve essere previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due. Alle camere si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Devono essere garantiti: la pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, nonché la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima delle camere è di un letto, una sedia e un comodino per persona, un armadio e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti. È possibile attrezzare per l'ospitalità stanze destinate a più ospiti con un massimo di dodici posti, con i requisiti previsti per le case per ferie e per gli ostelli e con i limiti igienici di cui sopra.

7. Gli spazi destinati a roulotte, camper e tende devono possedere i requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo, nonché dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai campeggi. Possono essere attrezzati locali di servizio comune ai campeggiatori all'interno dei fabbricati agricoli. I servizi igienico-sanitari e i servizi lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie mobili.

8. Per la tipologia agriturismo in forma familiare i requisiti devono essere quelli relativi agli alloggi di civile abitazione. È possibile l'esercizio dell'attività agrituristica nei locali siti o correlati all'abitazione del conduttore, anche ubicata nel centro abitato, che presenti idonee caratteristiche di abitabilità della civile abitazione e di ruralità.

9. Nelle aziende agrituristiche è consentita la realizzazione di nuove strutture dedicate all'adeguamento tecnico per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e di piccoli impianti sportivi polifunzionali ricreativi, a condizione che le stesse siano comprovate da motivate criticità strutturali, siano ben mitigate nel contesto rurale e siano utilizzate tipologie ed elementi architettonici, nonché materiali tipici dell'edilizia rurale del luogo.

10. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati se ben inseriti nel contesto rurale. Nell'attività agrituristica può essere realizzata una piscina, di dimensioni commisurate alla potenzialità ricettiva. Tali impianti sono destinati all'utilizzo da parte degli ospiti che usufruiscono di altri servizi agrituristiche.

11. Possono essere utilizzati i locali ad uso del pescatore professionista, compresa la casa di abitazione, ancorché funzionalmente connessi con l'attività di pesca.

Art. 13

(Requisiti per la realizzazione di locali per la preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande, per la preparazione e la lavorazione di prodotti aziendali ed altre attività)

1. Alle strutture destinate alla preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare, tenuto conto anche della tipologia, della stagionalità e della occasionalità delle lavorazioni.

2. I locali polifunzionali per la preparazione di pasti, la lavorazione di conserve vegetali, mostarde, confetture di marmellata, il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale devono rispettare il regolamento locale d'igiene in vigore.

3. Nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente e per gli edifici di particolare pregio architettonico è possibile derogare al regolamento di igiene tipo.

4. Per la preparazione di pasti e bevande semplici e di pronto consumo possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore e zone di cotture poste all'esterno degli edifici.

5. Le aree esterne coperte, opportunamente pavimentate, possono essere utilizzate per il lavaggio, la cernita, l'incassettamento e la vendita diretta di prodotti ortofrutticoli freschi e cereali, castagne, legumi, tenuto conto della stagionalità e occasionalità delle lavorazioni.

6. La macellazione di animali allevati deve avvenire in locali aziendali o in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo dal servizio veterinario della ASL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative. È consentito procedere nello stesso impianto alla macellazione di animali di specie diverse, nel rispetto delle corrette modalità di lavorazione, anche qualora le stesse avvengano in momenti diversi. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda è consentita secondo quanto indicato dall'articolo 7, comma 4, della l.r. 10/2007.

7. Gli addetti alle attività di cui ai commi precedenti possono utilizzare i servizi igienici dell'azienda.

8. Per lo svolgimento di attività diverse dall'ospitalità, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, deve essere garantita la disponibilità minima di servizi igienici, fissi o mobili, pari ad almeno due wc ogni cinquanta ospiti ed un wc ogni ulteriori trenta ospiti.

Art. 14

(Fruibilità dei locali alle persone diversamente abili)

1. Nelle strutture di agriturismo in forma familiare, qualora non ostino impedimenti tecnici, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), devono essere accessibili alle persone diversamente abili almeno una camera o un appartamento o una unità di soggiorno e un bagno.

2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande negli agriturismi in forma aziendale devono essere accessibili alle persone diversamente abili e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti, devono essere dotati di almeno un servizio igienico accessibile.

3. Gli accessi facilitati di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche attraverso opere provvisorie.

Art. 15

(Riconoscimento delle strutture agricole esistenti)

1. Il certificato attestante il rapporto di connessione previsto dall'articolo 3 della l.r. 10/2007 identifica i fabbricati aziendali esistenti in cui l'attività agrituristica può essere svolta.

2. Sono considerati fabbricati aziendali esistenti, ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, tutti i fabbricati che già costituiscono l'azienda agricola al momento della richiesta del certificato di connessione, sia che possiedano i requisiti di agibilità o abitabilità necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica, sia che richiedano interventi di ristrutturazione o manutenzione per poter essere utilizzati, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'agricoltura.

3. I fabbricati aziendali, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari, possono essere utilizzati per attività agrituristica anche nel caso in cui la destinazione urbanistica degli stessi non sia agricola, purché sia dimostrata la loro connessione funzionale con l'azienda agricola.

Art. 16

(Regole per il trasferimento e le variazioni di attività)

1. Ogni modifica della titolarità dell'impresa o della ragione sociale della società va comunicata, entro sessanta giorni in caso di vendita ed entro centottanta giorni in caso di successione, al

comune e alla provincia. Alla comunicazione va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

2. Il trasferimento dell'attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, è soggetto alla presentazione di nuova richiesta di certificazione di connessione.

Art. 17

(Modalità dei controlli)

1. L'attività di vigilanza delle province di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2007 viene effettuata tramite controlli a campione, da eseguirsi ogni anno su un numero non inferiore ai dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio provinciale.

2. Sono oggetto di verifica, in particolare:

a) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico: viene effettuata con le stesse modalità con cui è effettuata l'istruttoria per il rilascio del certificato di connessione. Il volume di lavoro agricolo, su base annua, risultante dall'applicazione del decreto di cui all'articolo 5 deve risultare sempre superiore a quello del lavoro agrituristico. In caso di volume di lavoro agricolo inferiore, può essere fissato un termine, non superiore a tre mesi, entro cui l'azienda deve provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o in alternativa richiedere la variazione del certificato. Decorso inutilmente tale termine, la ricettività agrituristica massima è ridimensionata, con emissione d'ufficio di un nuovo certificato sostitutivo del precedente. In caso di totale assenza di attività agricola, il certificato è revocato. Gli esiti del controllo sono tempestivamente comunicati al comune competente per territorio e alla Giunta regionale;

b) il rispetto della ricettività agrituristica massima: il controllo prende in considerazione il numero di posti-letto, di camere, di piazzole per agriturismo, di alloggi offerti al pubblico ed il numero di ospiti alloggiati, come risultante dalle relative scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 10/2007;

c) rispetto del numero massimo di pasti giornalieri: è preso in considerazione il numero di pasti giornalieri serviti, come risultante dalle scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 10/2007;

d) il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 8 della l.r. 10/2007 nella somministrazione di pasti e bevande: il controllo prende in considerazione di norma la contabilità di un intero anno. A fronte di adeguate motivazioni, possono essere prese in considerazione periodicità diverse. Le materie prime acquistate, che devono essere suddivise tra produzioni aziendali proprie, materie acquistate da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona, ed altri prodotti, devono rispettare i limiti previsti dall'articolo 8 della l.r. 10/2007. Possono essere effettuati raffronti tra acquisti di materie prime e quantità di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attività agricole effettivamente esercitate, anche con l'ausilio di tabelle o sistemi informatici per la parametrizzazione delle produzioni. In caso di mancato rispetto delle proporzioni consentite, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 10/2007.

3. Altre verifiche possono riguardare il fatto che l'attività venga effettivamente svolta nei fabbricati a tale scopo consentiti, che la tipologia di servizi offerti al pubblico corrisponda a quanto dichiarato e rientri tra i servizi previsti dalla legislazione in materia di agriturismo, che non si riscontrino l'offerta di servizi incompatibili con la definizione di agriturismo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono

alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza e controllo esercitata.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale»);
- b) il regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8 (Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7).

Art. 19
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'iscrizione provvisoria all'elenco degli operatori agrituristici ai soggetti che, pur essendo privi del certificato di abilitazione, si impegnino a conseguirlo entro il medesimo anno. Tale iscrizione provvisoria dà diritto all'avvio dell'attività, diritto che decade ove l'abilitazione non venga conseguita nei tempi previsti.

2. I soggetti che già svolgono l'attività agrituristica si adeguano ai criteri previsti dal presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 6 maggio 2008

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/611 del 22 aprile 2008)

